ALLEGATO "A" alla	elibera di Consiglio Comunale ndel
SCHEMA DI CONVENZI	ONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, DEL D.M. 1444/68
PER LA CESSIONE DEG	I STANDARD
N di repertorio	N di raccolta
	REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2014, il giorno	, del mese di, avanti a me, Dott.ssa
Mariella Colaiezzi, Segro	tario Generale del Comune di Ortona, autorizzato a rogare i
contratti ai sensi dell'art	97 delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (D. Lgs. n.
267/2000), non assistit	da testimoni ai quali i comparenti hanno rinunciato
d'accordo tra loro e col n	io consenso,
	SONO COMPARSI
la sig.ra <b>De Magistris</b> A	ssunta, nata a San Severo (FG), il 28.09.1933, C.F. DMG
SNT 33P68 I158F, resid	ente ad Ortona (CH), in Via Gaetano Bernabeo, n. 4, legale
rappresentante della soci	età BARRACUDA S.a.s., P.Iva 024007000692, con sede in
Ortona, in località Lido I	iccio, snc;
l'ing. Nicola Pasquini,	nato a Treglio (CH), il 04.12.1962, domiciliato per la
carica presso la sede m	unicipale, il quale dichiara di costituirsi nella qualità di
Dirigente del III Settore	del Comune di Ortona, codice fiscale 00149620692, in
prosieguo chiamato "Co	mune", a questo atto autorizzato con Decreto Sindacale
n. 20 del 15.10.2012.	
Dell'identità personale d	ei comparenti io Segretario Generale sono certo; gli stessi,
nelle qualità suddette,	
	PREMETTONO
- che il Comune di C	rtona è dotato di PRG approvato con delibera di C.P.
30/11/1994, n° 88/12 e	delibera di C.R. n° 87/24 del 21/01/1994;

- che la Società BARRACUDA S.a.s. è proprietaria di uno stabilimento balneare in	
 località Riccio, individuato in catasto al Foglio n. 8, mappale n. 4386, attualmente	
 in zona F5, attrezzature balneari, assoggettata a piano particolareggiato;	
 - che la medesima società, in data 11.10.2013, ha presentato un'istanza al fine di	
ottenere il Permesso di Costruire in Variante al P.R.G. vigente, riguardante "Lavori	
 di realizzazione di uno stabilimento balneare denominato "BARRACUDA s.a.s."	
 sito in località Lido Riccio di Ortona";	
- che l'esito della Conferenza dei servizi di cui al verbale del 21.07.2014 e la	
 successiva conclusione del procedimento comunicata in data 21.07.2014, prot.	
 1470, costituisce proposta di vraiante al P.R.G. e che, la variante proposta, in base	
 all'art. 5, comma 2, del D.M. 1444 del 02.04.1968, prevede la realizzazione di aree	
 da destinare a parcheggio e verde pubblici, in misura pari ad almeno l'80% della	
 superficie lorda di pavimento dell'edificio previsto, di cui almeno la metà destinata	
 a a parcheggio;	
- che la Società BARRACUDA S.a.s. ha intenzione di far fronte agli obblighi degli	
standard di cui al D.M. 1444/68 mediante sistemazione di un'area da adibire a	
parcheggio e verde, da cedere gratuitamente in proprietà al Comune di Ortona;	
- che detta area è posta a ridosso della strada limitrofa, all'interno particella distinta	
in catsato al n. 4386 del foglio n. 8 e, più precisamente individuata nella	
planimetria allegata, per una superficie complessiva di mq 165,00 (metri quadrati	
centosessantacinque), costituente oltre l'80% della superficie lorda di pavimento	
dell'edificio per il quale è prevista la realizzazione;	
- che il Consiglio Comunale di Ortona in data 27 agosto 2014 ha deliberato	
l'approvazione della proposta di intervento in variante al P.R.G., ai sensi dell'Art.	
8 del D.P.R. 160/2010, relativa ai "Lavori di realizzazione di uno stabilimento	

	balneare denominato "BARRACUDA s.a.s." sito in località Lido Riccio di Ortona"
	della ditta Barracuda S.a.s – Pratica SUAP n. 1630/13;
	- che il Consiglio Comunale di Ortona in dataha deliberato la
	modifica al punto 2) della delibera di C.C. n. 43 del 27.08.2014, accettando la
	cessione delle aree secondo l'Art. 5, comma 2, del DM 1444/68, in luogo della
	monetizzazione dello standard;
	- che preliminarmente al rilascio del Permesso di Costruire occorre la stipula della
	convenzione con la quale siano disciplinati i rapporti tra il Comune e la Ditta
	richiedente;
	Tutto ciò premesso, i comparenti nelle rispettive qualità,
	CONVENGONO
	Art. 1 – CONTENUTI IN PREMESSA
	1. La narrativa che precede è considerata dai comparenti, che in tutto l'approvano,
	quale parte integrante e sostanziale del presente atto ed alla stessa i medesimi
	attribuiscono forza di patto.
	Art. 2 – OGGETTO
	1. La presente convenzione regola, conformemente all'art. 5, co. 2, del D.M.
	n. 1444/1968, contenuti, modalità attuative e tempi di realizzazione delle opere di
	urbanizzazione connesse ai "Lavori di realizzazione di uno stabilimento balneare
	denominato "BARRACUDA s.a.s." sito in località Lido Riccio di Ortona" della ditta
	Barracuda S.a.s. – Pratica SUAP n. 1630/13.
	Art. 3 – CESSIONE IN PROPRIETÀ
	Il concessionario s'impegna, in conformità delle disposizioni contenute nella
	presente Convenzione, a realizzare a sua cura e spese, gli interventi per la
·	
	sistemazione delle aree per il reperimento degli standard a verde e parcheggi,
	sistemazione delle aree per il reperimento degli standard a verde e parcheggi,

richiamate in premessa e di seguito indicati:- Sistemazione di area da adibire a	
parcheggio, per una superficie di mq 165,00 (metri quadrati centosessantacinque/00),	
mediante la realizzione delle opere previste all'interno del progetto qui allegato alla	
lettera A), con relativo quadro economico, relazione tecnica, relazioni specialistiche,	
piano di sicurezza e di manutenzione, elenco prezzi, computo metrico ed elaborati	
grafici, facente parte integrante del presente documento.	
Nel caso di cessione anche parziale dei diritti sugli immobili in questione il	
 Concessionario e i suoi aventi causa resteranno comunque solidamente responsabili	
verso il Comune dell'adempimento di tutti gli obblighi di cui alla presente	
Convenzione.	
In seguito all'emissione del verbale di collaudo, le opere saranno cedute al Comune	
di Ortona.	
	I
 Art. 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE	
Art. 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE  In analogia con l'art. 16 del D.P.R. 380/2001 tutte le opere di urbanizzazione	
In analogia con l'art. 16 del D.P.R. 380/2001 tutte le opere di urbanizzazione	
In analogia con l'art. 16 del D.P.R. 380/2001 tutte le opere di urbanizzazione realizzate dalla ditta BARRACUDA S.a.s. sono acquisite nel patrimonio	
In analogia con l'art. 16 del D.P.R. 380/2001 tutte le opere di urbanizzazione realizzate dalla ditta BARRACUDA S.a.s. sono acquisite nel patrimonio indisponibile del Comune di Ortona e dovranno essere realizzate prima del rilascio	
In analogia con l'art. 16 del D.P.R. 380/2001 tutte le opere di urbanizzazione realizzate dalla ditta BARRACUDA S.a.s. sono acquisite nel patrimonio indisponibile del Comune di Ortona e dovranno essere realizzate prima del rilascio del Certificato di agibilità dell'immobile da realizzare, fermo restando l'avvenuto	
In analogia con l'art. 16 del D.P.R. 380/2001 tutte le opere di urbanizzazione realizzate dalla ditta BARRACUDA S.a.s. sono acquisite nel patrimonio indisponibile del Comune di Ortona e dovranno essere realizzate prima del rilascio del Certificato di agibilità dell'immobile da realizzare, fermo restando l'avvenuto adempimento del contenuto della presente Convenzione, mediante consegna e	
In analogia con l'art. 16 del D.P.R. 380/2001 tutte le opere di urbanizzazione realizzate dalla ditta BARRACUDA S.a.s. sono acquisite nel patrimonio indisponibile del Comune di Ortona e dovranno essere realizzate prima del rilascio del Certificato di agibilità dell'immobile da realizzare, fermo restando l'avvenuto adempimento del contenuto della presente Convenzione, mediante consegna e stipula di atto pubblico di concessione gratuita in uso pubblico perpetuo delle opere	
In analogia con l'art. 16 del D.P.R. 380/2001 tutte le opere di urbanizzazione realizzate dalla ditta BARRACUDA S.a.s. sono acquisite nel patrimonio indisponibile del Comune di Ortona e dovranno essere realizzate prima del rilascio del Certificato di agibilità dell'immobile da realizzare, fermo restando l'avvenuto adempimento del contenuto della presente Convenzione, mediante consegna e stipula di atto pubblico di concessione gratuita in uso pubblico perpetuo delle opere realizzate in favore del Comune di Ortona.	
In analogia con l'art. 16 del D.P.R. 380/2001 tutte le opere di urbanizzazione realizzate dalla ditta BARRACUDA S.a.s. sono acquisite nel patrimonio indisponibile del Comune di Ortona e dovranno essere realizzate prima del rilascio del Certificato di agibilità dell'immobile da realizzare, fermo restando l'avvenuto adempimento del contenuto della presente Convenzione, mediante consegna e stipula di atto pubblico di concessione gratuita in uso pubblico perpetuo delle opere realizzate in favore del Comune di Ortona.  Art. 5- GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI ART.3	
In analogia con l'art. 16 del D.P.R. 380/2001 tutte le opere di urbanizzazione realizzate dalla ditta BARRACUDA S.a.s. sono acquisite nel patrimonio indisponibile del Comune di Ortona e dovranno essere realizzate prima del rilascio del Certificato di agibilità dell'immobile da realizzare, fermo restando l'avvenuto adempimento del contenuto della presente Convenzione, mediante consegna e stipula di atto pubblico di concessione gratuita in uso pubblico perpetuo delle opere realizzate in favore del Comune di Ortona.  Art. 5- GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI ART.3  1. A garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione da cedere, la ditta	
In analogia con l'art. 16 del D.P.R. 380/2001 tutte le opere di urbanizzazione realizzate dalla ditta BARRACUDA S.a.s. sono acquisite nel patrimonio indisponibile del Comune di Ortona e dovranno essere realizzate prima del rilascio del Certificato di agibilità dell'immobile da realizzare, fermo restando l'avvenuto adempimento del contenuto della presente Convenzione, mediante consegna e stipula di atto pubblico di concessione gratuita in uso pubblico perpetuo delle opere realizzate in favore del Comune di Ortona.  Art. 5- GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI ART.3  1. A garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione da cedere, la ditta BARRACUDA S.a.s., ha stipulato polizza fidejussoria dell'importo pari ad	

2. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva	
 escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, co. 2, del	
 Cod. Civ. In ogni caso la Cessionaria resta obbligata in solido con i suoi fidejussori.	
 La fidejussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del	
 Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo	
 dell'inadempimento. Detta clausola i comparenti riscontrano essere stata trascritta	
 preventivamente sulla polizza.	
 3. Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di urbanizzazione di	
 cui al comma 1, essa copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti	
 nel periodo di manutenzione e conservazione a cura della Cessionaria, nonché le	
 sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio,	
 irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione dell'art.5 della convenzione.	
 4. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico delle	
 opere di urbanizzazione, nella loro integrità considerate, e di regolarità di ogni altro	
 adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d'opera, su	
 richiesta della Cessionaria, quando una parte funzionalmente autonoma delle opere	
 sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo parziale, il Comune ne	
 abbia accertato la regolare esecuzione.	
 Art. 6 - COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	
 1. Le opere dovranno essere eseguite sotto la sorveglianza tecnica del Settore Lavori	
 Pubblici del Comune, i cui funzionari avranno libero accesso ai cantieri. La data di	
 inizio delle opere sarà comunicata al Comune con preavviso di almeno dieci giorni.	
 2. Le opere anzidette andranno comunque assoggettate a collaudi in corso d'opera e	
 a collaudo definitivo con le modalità di cui al titolo decimo del D.P.R. 207/2010; le	
 opere sono collaudate a cura del Comune e a spese della Cessionaria che ne deve	

anticipare l'onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni	
successivi alla stessa richiesta.	
3. La manutenzione e la conservazione delle aree, ancorché già formalmente di	
proprietà del Comune, resta a carico della Cessionaria sino all'approvazione del	
collaudo finale delle opere.	
 4. Le opere, ancorché eseguite su aree acquisite al patrimonio indisponibile del	
 Comune, si intenderanno consegnate al medesimo Comune, quando saranno date	
 concluse le procedure di cui al precedente comma terzo.	
 Art. 7 - INADEMPIENZE	
 1. L'inadempimento da parte della Cessionaria agli obblighi ed oneri previsti dalla	
 presente convenzione comporta la decadenza del permesso di costruire, previo	
 accertamento dichiarativo, conformemente all'art. 15, co.2, del D.P.R. n. 380/2001,	
 l'escussione delle granzie di cui al precedente art.5.	
2. Tutte le obbligazioni assunte dalla Cessionaria con la presente convenzione	
valgono e sono impegnative anche per i suoi aventi causa a titolo particolare o	
 universale; le stesse dovranno formare oggetto di apposita disposizione da inserire	
 negli atti di trasferimento.	
Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI	
 1. I comparenti autorizzano la trascrizione immediata del presente atto presso la	
Conservatoria dei registri immobiliari di Chieti, rinunciando all'iscrizione di	
 qualsiasi ipoteca e sollevando il Conservatore da ogni responsabilità.	
 2. Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico della Cessionaria, che	
 accetta di sostenerle.	
 3. Per le controversie che dovessero sorgere dalla interpretazione ed applicazione	
della presente Convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Chieti.	

4. Le parti, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art.30, co. 2 del D.P.R.n.380/2001, mi	
consegnano il certificato di destinazione urbanistica relativo alle aree oggetto di	
questo atto, dichiarandomi che lo stesso contiene tutte le prescrizioni urbanistiche	
riguardanti l'area interessata. Detto certificato si allega sotto al lettera "B". Dichiara,	
inoltre la parte alienante, ai fini della validità del certificato di cui sopra , che dalla	
data del rilascio dello stesso non sono intervenute modificazioni negli strumenti	
urbanistici.	
I Comparenti dispensano me Segretario Generale dalla lettura degli allegati tutti,	
dichiarando di ben conoscerli per averne presa visione in precedenza.	
Richiesto io Segretario Generale il presente atto dattiloscritto da persona di mia	
fiducia e ne ho dato lettura ai costituiti che, su mia domanda lo approvano e lo	
dichiarano interamente conforme alla loro volontà.	
La Ditta	
Il Comune	
L'Ufficiale rogante	